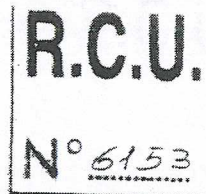




La Dirigente
dr.ssa Susanna Rizzato



RV/SI

CONTO n° 300/2009

BOLLETTA N° 15-11/09 DEL 21/3/2009

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO SITO IN CORSO SICILIA N. 23 ALL'ASSOCIAZIONE
OLTREPO' - RINNOVO.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la CITTÀ di TORINO, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata dal dott. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato con provvedimento del Sindaco in data 2 febbraio 2009 prot. numero 01175, con i poteri per quanto infra ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 60 comma 2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008 n. 132/2008 (meccanografico n. 2008 03126/010) che in copia certificata conforme in data 9 marzo 2009, omessi gli allegati, si allega al presente atto, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

e l'Associazione OLTREPO' con sede legale in Torino C.so Sicilia 23, codice fiscale 80093340018 e partita IVA 03677890018, in questo atto rappresentata dal Presidente signora **Maria Vittoria FISSORE** nata a Nichelino il 3 aprile 1954 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione a ciò autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio

Maria Vittoria Fissore

U.O.R.

Direttivo del 25 aprile 2009;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna all'Associazione Oltrepò, di seguito denominata concessionaria o convenzionato, la gestione dell'immobile sito in Torino - C.so Sicilia 23, per complessivi mq. 1300 circa, comprendente fabbricati per mq. 309 (metri cubi 950 circa) e terreno circostante di mq. 1000 di cui un'area scoperta ed illuminata adibita al gioco delle bocce di mq. 670 circa. La concessionaria effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

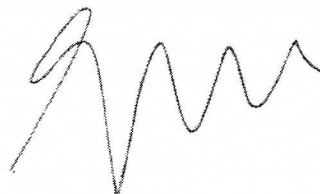
ART. 2 - Lavori di adeguamento e miglioria. Nuove Opere

La concessionaria si impegna a realizzare gli interventi indicati nella relazione e nel computo metrico presentato dalla stessa ed allegati sotto il n. 1 alla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 8 n. 08-00703/91 del 13 febbraio 2008, costituente a sua volta allegato n. 1 alla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 132/2008 del 29/09/2008. In particolare la concessionaria si impegna a realizzare i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio principale e della tettoia esterna;
- recupero sottotetto;

- sistemazione locali palestra/teatro;
- sostituzione finestre intera palazzina;
- sistemazione della cucina;
- impianti elettrici vari locali;
- sistemazione sala musica/giochi;
- decorazione esterne sull'intera palazzina;
- realizzazione di un bagno per disabili;

per un ammontare complessivo di Euro 95.855,36 IVA esclusa oltre ad eventuali opere realizzabili di adeguamento relative all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto nonché alla messa a norma dell'impianto sportivo. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese della concessionaria previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. I lavori, da ultimare nell'arco di 60 mesi, dovranno iniziare entro 3 mesi dal rilascio della concessione edilizia la cui istanza dovrà essere presentata, al più tardi, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto e dovrà essere inviata in copia alla Circoscrizione 8. La concessionaria è tenuta a comunicare alla Circoscrizione 8 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo. I lavori dovranno essere garantiti dalla concessionaria con la prestazione di apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere, di Euro 9.585,53 pari al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico



della concessionaria (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La documentazione relativa alla suddetta cauzione dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione 8 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia. Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni e provvedere, a proprie spese, all'aggiornamento dei dati catastali.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori. Le nuove strutture realizzate, previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa alla concessionaria alcuna delle indennità o dei compensi previsti dall'art. 936 C.C. Le opere, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 3 - Durata

La convenzione avrà la durata di anni 8 (otto) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 132/2008 mecc. 2008 03126/010 che approva il presente atto di concessione e cioè dal 13 ottobre 2008, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 17.

ART. 4 - Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro

6.290,00 (seimiladuecentonovanta virgola zero zero) I.V.A. inclusa, da versare in 4 rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 8, a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione. Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la superficie utilizzata ad uso commerciale ed uso sportivo;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con la concessionaria l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

La concessionaria, inoltre, oltre al canone precedente, dovrà provvedere al pagamento di una indennità di occupazione dovuta a far tempo dal 1° febbraio 2007 fino alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio

Manip Villalp



[Handwritten signature]

Comunale che approva il presente atto di concessione (13/10/2008) e calcolata sulla base della differenza tra il nuovo ed il vecchio canone.

Tale indennità sarà versata in diverse rate e secondo un piano di ammortamento da concordarsi con la Circoscrizione 8.

ART. 5 - Finalità sociali

- La concessionaria metterà gratuitamente a disposizione della Circoscrizione 8 due campi bocce tutti i giorni dalle ore 12.00 fino alla luce solare nel periodo estivo e dalle ore 11.00 fino alla luce solare nel periodo invernale.
- In due pomeriggi settimanali, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, dovrà essere consentito il libero accesso ai cittadini della zona per un minimo di 2 campi.
- La Civica Amministrazione e la Circoscrizione si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della concessionaria.

ART. 6 - Orario apertura

La concessionaria garantirà l'orario di apertura dell'impianto nelle fasce di maggiore richiesta e accessibilità. L'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00, in ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli artt. 44 e 45

Maip
Vittor
F/ole



attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive. Spetta alla concessionaria indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8 - Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- la concessionaria, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il

cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di documento, con l'attività della concessionaria e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso. La concessionaria dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione della concessione, l'orario di apertura e di chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate. La concessionaria è tenuta a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche. La concessionaria è tenuta ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 - Obblighi assicurativi

La concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 81/08, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione. La concessionaria



è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, la concessionaria stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà alla concessionaria la stipula di polizza "rischio locativo".

- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

La concessionaria provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della concessionaria. Copie di dette polizze assicurative sono state depositate presso gli uffici della Circoscrizione 8 come da nota del 9 Luglio 2009 prot. n. 6191.

Con cadenza annuale, la concessionaria dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione 8 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 - Custodia

La concessionaria provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale. La concessionaria si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

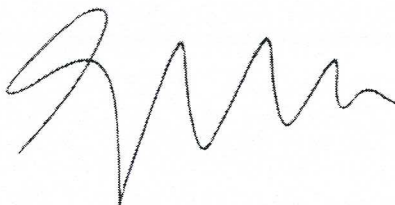
ART. 11 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società concessionaria impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili alla concessionaria, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - Divieto di subconcessione

La concessionaria non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la



convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o nessun locale dell'impianto potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 - Bar ed esercizi pubblici

La concessionaria potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purchè sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi la concessionaria dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione 8 per il preventivo nulla osta. La concessionaria si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Il servizio bar e ristoro sarà oggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 14 - Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico della concessionaria tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione

connessa con la gestione della stessa. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato. Sono altresì a carico della concessionaria lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete alla concessionaria, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione della concessionaria, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato. Qualora la concessionaria non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico alla concessionaria stessa. Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte della concessionaria nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

*Manip
Vittorio F. F. F.*



[Handwritten signature]

ART. 15 - Utenza e tassa raccolta rifiuti

Le utenze saranno così ripartite:

a carico della concessionaria:

- il 20% delle spese relative all'energia elettrica della parte sportiva;
- interamente le spese relative ai consumi idrici e di riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale riunioni, per le quali la concessionaria dovrà installare contatore separato per la rilevazione dei consumi dell'energia elettrica entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

a carico della Città:

- l'80% delle spese relative all'energia elettrica della parte sportiva.

La concessionaria dovrà mantenere la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze a lui intestati e la Città provvederà, previa presentazione delle fatture (bollette), al rimborso della percentuale di competenza.

ART. 16 - Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza della convenzione relazionando annualmente al Presidente di Circoscrizione. Inoltre i Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 - Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al

precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circostrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto alla concessionaria inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.



ART. 18 - Recesso

La concessionaria ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato. E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato al penultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 19 - Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'immobile, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi. All'atto della restituzione dell'impianto da parte dei concessionari sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 20 - Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini. La richiesta di rinnovo dovrà

essere inoltrata alla Circoscrizione 8 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione. In fase di richiesta di rinnovo la concessionaria dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

ART. 21 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali la concessionaria ha costituito cauzione definitiva di Euro 5.661,00 (cinquemilaseicentosessantuno virgola zero zero) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, come risulta da quietanza n° 7299 del 20 aprile 2009 rilasciata da Unicredit Banca S.p.A. Nel caso d'inadempimento, anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla concessionaria e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22 - Spese d'atto

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico della concessionaria. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131/86.



Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza
riserve, oggi **24 SET. 2009** come appresso:

Per l'Associazione **OLTREPO'**

Mario Vittorio Finote

Per la **CITTA'** di **TORINO** - Il Dirigente Settore Contratti

Dr. Giuseppe **BLANCIOTTO**

Giuseppe Blanciotto

Visto per l'iscrizione al repertorio

Il Segretario Generale

Dott. **Adolfo Repice**

Adolfo Repice